

**PROSPETTO SINTETICO SUI BENEFICI POSTI A TUTELA DELLE PERSONE DISABILI  
IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**

(Legge 5/2/1992 n. 104, nonché Dlgs. 26/3/2001 n.151 e succ. mod. e integr. fino a Dlgs.18/7/2011 n. 119)

| <b>1) ASSISTENZA DEL FIGLIO FINO A 8 ANNI DI ETÀ (1) (2)</b> |   |
|--|---|
| <b>Beneficio</b>   | <p><b>Spettano alla madre, o in alternativa al padre</b>, anche se l'altro genitore non ne abbia diritto (es. genitore solo) entro i 12 a. di età del bambino (art. 151/2001, come modif. da art. 8 del Dlgs 15/6/2015 n. 80) i seguenti benefici alternativi:</p> <p>a) <u>il prolungamento del congedo parentale fino a max 3 a. (continuativi o frazionati, comprensivi del congedo parentale ordinario di 10 o 11 mesi) entro i 12 a. di età del bambino (a decorrere da fine durata max. congedo parentale ordinario di 10 o 11 mesi)</u>: art. 33, co 1, e art. 42, co. 1 e 2, Dlgs 151/2001. oppure (in alternativa), per la durata della stessa situazione,</p> <p>b) <u>I permessi di 3 giorni al mese retribuiti coperti da contribuzione figurativa</u>, fruibili anche in maniera continuativa (art. 42, co. 2, Dlgs. 151/2001) decorrenti dal momento del riconoscimento della disabilità grave (Circ. Inps n. 155/2010 punto 2.2). Qualora i genitori siano di oltre 65 a. età, o deceduti, o affetti da patologie invalidanti, o mancanti, il solo beneficio dei permessi di 3 gg./mese spetta al parente o affine entro il 2° gr. (art. 33, co. 3, L. 104/1992).<br/><i>ovvero – in alternativa ad a, b –</i></p> <p>c) <u>i permessi di due ore al giorno retribuiti</u>: art. 33, co. 2 legge n. 104/1992, art. 33, co. 1 e 2, e 42, co. 1 e 2, Dlgs. 151/2001 (solo un'ora in caso di part-time o in caso di orario inferiore a 6 ore giornaliere: Circ. FP. 26.6.1992 prot. 90543/7/488).<br/>Però questi <u>permessi a ore sono fruibili solo entro 3 a. età del bambino</u> (art. 33, co. 2, legge n. 104/1992; art. 42, co. 1. Dlgs. 151/2001; Circ. Inps n. 32/2012, punto 2).<br/>Tra i permessi a giorni e quelli a ore l' un'alternatività è variabile di norma da un mese all'altro (Informativa Inpdap n. 33 del 9/12/2002).</p> |
| <b>Disciplina</b>  | <p><b>EFFETTI:</b><br/><i>Per il prolungamento del congedo parentale e per max 3 anni e fino all'ottavo anno di vita del bambino</i> spetta la retribuzione al 30% per il solo periodo di prolungamento (art. 33 e 34 Dlgs. 151/2001 e modif. con Dlgs. n. 80/2015).<br/>Il periodo è valido ad ogni effetto, escluse ferie e 13<sup>a</sup> mensilità (art. 34, co. 5, e 43, c. 2, Dlgs. n.151/2001). Però per Circ. Funz. Pubbl. 8/3/2005 n. 208 non riduce la 13.ma mensilità e per art. 12, co. 4, CCNL 2007 non riduce le ferie.<br/>Può essere fruito ininterrottamente o anche frazionato (Circ. FP 26.6.1992 prot. 90543/7/488).<br/>I benefici di cui alle lettere a) b) c) non si cumulano fra loro nello stesso mese, in cui ciascun genitore non può fruire di benefici diversi tra: a. b, c. (Circ. F.P. n. 13/2010, p. 4).<br/>Gli stessi benefici invece si cumulano con astensione facoltativa normale e per malattia bambino di cui goda l'altro genitore nello stesso mese (art. 33, co. 4, legge 104/1992). Similmente cumulabilità col congiunto. fino a 2 a. di cui art. 42, co. 5, Dlgs. 151/2001, purché in giornate diverse dello stesso mese: v. stesso art. 42, co. 5-bis.</p>  |

## 2) ASSISTENZA DEL FIGLIO MINORENNE DI ETÀ SUPERIORE A 8 ANNI OVVERO MAGGIORENNE OVVERO DEL PARENTE O AFFINE ENTRO IL 2° GRADO <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

**FONTI:** Art. 33, co. 3 e 3-bis, legge n. 104/1992, art. 33, co. 2, e 42, co. 3 e 5 bis, Dlgs. 151/2001.

Il beneficio consiste in **3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa**, fruibili anche in maniera continuativa (art. 33, co. 3, L. 104/1992).

Il diritto può essere esteso al **3° grado di parentela o affinità**, se i genitori o il coniuge che assiste siano oltre i 65 a., o con patologie invalidanti, o deceduti, o mancanti.

### CONDIZIONI:

**A) Il diritto per i genitori spetta alla madre, o in alternativa al padre, anche se l'altro genitore non ne abbia diritto (es. genitore solo)**

**B) Per l'assist. di disabile** in situazione di gravità il diritto spetta a un solo lav. dip. (**referente unico**: art. 33, co. 3, legge 104/1992 e art. 42, co. 5-bis Dlgs n. 151/2001).

**L'assistenza a più disabili gravi (Cumulo soggettivo)** – con tanti benef. quanti sono gli assistiti – è prevista solo per il coniuge o il parente o affine entro il 1° grado ovvero anche 2° grado qualora il coniuge o il genitore del disabile abbia almeno 65 a. o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (art. 33, co. 3 ultimo periodo, Legge 104/1992 e art. 42, co. 5-bis Dlgs n. 151/2001). Tale cumulo resta limitato max. al 2° gr. di parentela o affinità (Circ. Inps n. 100/2012), p. 1

**Non si richiede più la convivenza o la continuità ed esclusività dell'assistenza.** Tuttavia, se chi assiste **risiede in Comune distante oltre 150 Km. stradali**, deve documentare con titolo di viaggio o altra docum. il raggiungimento della residenza dell'assistito (art. 33, co. 3-bis, legge n. 104/1992).

Beneficio

### EFFETTI:

**Retrib.** intera con copertura di contrib. figurat. (artt. 43, co. 2 e 34, co. 5, Dlgs. 151/2001 e art. 3-ter del DL 324/1993, conv. in legge n. 423/1993 e art. 15, co. 6, CCNL 2007).

Dovrebbero ridurre ferie e 13ma (art. 43, c. 2, dlgs n.151/01). Ma per Circ.F.P. 8/5/05 n. 208 non riducono 13ma.

E per art. 15, co. 6, del CCNL 2007, non riducono ferie e altri perm. retrib.

**Condiz.:** non possono essere fraz. in ore, né sono cumulabili con quelli dei mesi success. (Circ.F.P 26.6.92, prot.90543/7/488 e Cass. Lav. 18/6/2009 n. 14184).

**In caso di part-time orizzontale spettano in misura corrispond. alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro, mentre in caso di part-time verticale spettano per intero (Circ. Inps n. 45/2011, paragrafo 2.1 e Circ. Inps n. 100/2012, punto 4).**

Disciplina

## 3) LAVORATORE DISABILE MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

**FONTI:** art. 33, co. 6, legge n. 104/1992.

Il beneficio consiste in **alternativamente in:**

**A) o permessi di 2 ore al giorno** (solo un'ora in caso di part-time o in caso di orario inferiore a 6 ore giornaliere: Circ. FP. 26.6.1992 prot. 90543/7/488);

**B) o permessi di 3 giorni al mese retribuiti <sup>(3)</sup>**, anche continuativi nel mese (art. 33, co. 3 legge n. 104/1992 e Circ. FP n. 13/2010, punto 4);

Tra i permessi a giorni e quelli a ore l'alternatività è variabile solo da un mese all'altro (Informativa Inpdap n. 33 del 9/12/2002).

Il lavor. disabile in situaz. grav può assist. altro disabile in situaz. grav. (Circ. F.P. n. 13/2010, punto 3).

Spetta allo stesso lavoratore disabile grave per tutta la durata del rapporto d'impiego (Circ. Funz. Pubbl. 26.6.92 n. 90543/7/488).

Per quanto riguarda la disciplina:

*circa i permessi a ore* v. quanto esposto in Col. 1/I per i figli fino a 3 anni di età,

Invece per i *permessi a giorni* v. quanto esposto in Col. 1/II per il caso dei figli superiori a 3 anni.

Per Circ. F.P. n. 13/2010, punto 3, è possibile l'assistenza da parte di un soggetto disabile grave ad altro disabile grave

Beneficio

Disciplina

#### 4) BENEFICIO DI SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL DOMICILIO DELLA PERSONA DA ASSISTERE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Beneficio</b>  | <p><b>FONTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Per il disabile</b> in situaz di gravità: <i>legge 104/1992</i>, o con minoraz. superiori a <math>\frac{2}{3}</math> o con minoraz, ascritte a categ. I, II, III: art. 21, co. 1, e 33, co. 6 (assunzione e trasferimenti) e art. 21, co. 2, e 33, co. 6 (trasferim.). V. anche D.M. 30/7/2010 n. 165 (G.U. n. 234/2010)</li> <li>- <b>Per chi assiste:</b> <i>legge 104/1992</i>, art. 33, co. 5 (sia assunzione che trasferim.).</li> </ul> <p>Il beneficio consiste nella <b>facoltà di scegliere la sede più vicina al domicilio della persona da assistere</b>. Corollario del beneficio è il <b>divieto di trasferimento ad altra sede</b> senza il consenso del beneficiario (art. 33, commi 5 e 6, legge 104/92).</p>  |
| <b>Disciplina</b> | <p>In base al <b>regolamento</b> di cui al <b>D.M. 30/7/2010 n. 165</b> (G.U. n. 234 del 6/10/2010) è stabilito che ai fini delle assunzioni a tempo indet. o a tempo det. (anche solo fino al termine delle attiv. did.) per l'inserim. in graduatorie in prov. diversa da quella della propria residenza è necessario presentare all'atto della domanda di inserimento la certificazione medica originale, o in copia autentica all'Ufficio Scol. Prov. (per l'assunz. dei Dir. Scol. all'Uff. Scol. Reg.). Se già inseriti in graduatorie di altra prov. la certif. stessa va presentata entro 30 gg. da pubbl. del D.M. in G.U.</p> <p>Il D.M. prevede altresì controlli sulla sussist. dell'invalidità specie in fase di assunz., secondo criteri programmati ed in più un ruolo fondamentale dell'Inps per la verifica dell'eventuale insussistenza dei requisiti dell'invalidità, ai sensi art. 20 DL n. 78/2009, conv. in L. n. 102/2009.</p> |

#### 5) CONGEDO, CONTINUATIVO O FRAZIONATO, NON SUPERIORE A DUE ANNI (1) (2)

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Beneficio</b>  | <p><b>FONTI:</b> art.42, c. 5/5-quinquies., dlgs 151/2001.</p> <p>Il beneficio <b>spetta a domanda</b> ed è attribuito <b>entro 60 gg. dalla stessa</b>.</p> <p><b>Consiste</b> nel congedo di cui art. 4, co. 2, L. n. 53/2000 (altri casi), ossia <b>cong., contin. o fraz., max. 2 anni per ciascun disabile grave e nell'arco della vita lavor.</b></p> <p><b>Beneficiari.</b> Devono assistere il disabile in situaz. di gravità e sono nel seguente ord. di priorità in modo che il successivo subentra solo per mancanza, o decesso o patologie invalidanti del o dei precedenti: <i>a) coniuge convivente; b) padre o madre anche adottivo; c) uno dei figli convivente; d) uno dei fratelli o sorelle convivente; e) ai sensi sent. Corte Cost. 18/7/2013 n. 203 e Circ. Inps n. 159/2013, il parente o affine entro il terzo grado, convivente</i>. Elencazione non estensibile per analogia, es. convivente more uxorio non coniugato o coniuge non convivente (Interpello Min. Lav. 15/9/2014 n. 23).</p> <p>Per <b>mancanza</b> si intende assenza natur. o giur. (es. celibato, o stato di figlio nat. non riconosc.) o analoghi (divorzio, separ. legale o abbandono): Circ. Inps n. 159/2013.</p> <p>Per <b>patologie invalidanti</b> si intendono quelle di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 del D.l. n. 278 del 21/7/2000: Circ. Inps n. 159/2013.</p> <p>Per <b>convivenza</b>, da accertare d'ufficio, si intende residenza anagrafica ovvero dimora temporanea (come da schedario ex art. 32 D.P.R. N. 223/1989) nello stesso Comune, indirizzo e num.,civico, anche se in interni diversi (Lett. Circ. Min. Lav. 18/2/2010 n. prot. 3884 e Circ. Inps n. 32/2012, p. 6 e Circ. Inps n. 159/2013).</p> <p><b>Spetta a un solo lavor. per ogni disabile</b>, tranne che alternativam. ai genitori, anche adottivi, per l'assist. stesso figlio. Non è consentito chiedere nello stesso mese anche altri giorni di permesso ex lege 104/92.</p> <p>Ai sensi art. 42, co. 5-bis, <b>è cumulabile coi tre benefici a favore dei genitori per figli fino a 8 a. di età, purché</b> fruiti in giornate diverse dello stesso mese (in tal senso già Circ. Inps n. 53/2008 punto 7)</p> |
| <b>Disciplina</b> | <p><b>Il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno</b>, salvo che i sanitari richiedano la presenza di chi assiste (art. 42, co. 5-bis).</p> <p>Se tale cong. si fruisce per un <b>periodo continuativo pari o inferiore a 6 mesi</b>, si ha diritto a fruire anche di tanti giorni di permessi non retribuiti e senza contrib figur., quanti sono i giorni di ferie che si sarebbero maturati nel periodo di congedo fruito (co. 5-quater).</p> <p><b>EFFETTI</b></p> <p><b>Trattam. econ.:</b> indenn. pari a ult. retrib. prima del congedo per le voci fisse e continuat. (quindi anche trattam. accessorio fisso) per max. a.l. €. 43.579,06 rivalutab. annualm., dal 2011, su base variaz. indice Istat prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati. (co. 5-ter), il diritto si prescrive in 1 anno dalla fine del cong. (art. 2963 c.c.): Circ. Inps n. 159/2013.</p> <p><b>Effetti pens.:</b> contrib. figur. (co. 5-ter).</p> <p><b>Non sono utili invece:</b> per maturaz. ferie, tredicesima, TFR. Inoltre ai sensi art. 4, co. 2, legge n. 53/2000 (richiamato da art. 42, co. 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001), il periodo di cong. non è utile ai fini previdenz. (TFS). e di carriera ed è incompatibile con altra attiv. lavor.</p>   |

CONDIZIONI COMUNI PER I BENEFICI DI CUI AI PUNTI 1) E 2): Si richiede che il disabile in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno, ossia per le 24 ore, in una struttura ospedaliera o comunque in una struttura pubblica o privata che assicuri assistenza sanitaria.

*Fanno eccezione i seguenti casi di cui alla Circ. F.P. n. 13/2010*: a) **interruzione del ricovero** per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie; b) **ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale**; c) **ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per i quali risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare**.

**DIRITTI A FAVORE DEI GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI**. Ai genitori sia adottivi che affidatari è riconosciuto: il prolungamento del congedo parentale (art. 33, co. 2, legge n. 104/1992); i permessi ad ore (art. 45, co. 2, del Dlgs. n.151/2001); i permessi di tre giorni al mese (per il figlio di età da 3 a 18 anni: art. 45, c. 2, dlgs.151/2001). Inoltre tali diritti, ai sensi dell'art. 45 citato, i riposi giornalieri a ore spettano «*entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia*». Per il figlio disabile in situazione di gravità (però fattispecie diversa da quella di cui all'art. 33 Dlgs. 151/2001) il diritto di tre giorni al mese sembrerebbe previsto per i soli adottivi dall'art. 42, co. 2, del Dlgs. 151/2001. Però per l'art. 45, co. 2, del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 (non abrogato) esso spetta anche agli affidatari.

(<sup>1</sup>) L'accertamento dell'handicap è affidato dall'art. 4 della legge 104/92 alle UUSSLL, mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 legge 15.10.1990 n. 295, integrate da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le UUSSLL. Ma l'art. c. 2, del d.l. 27.8.1993 n. 324, conv. in legge 27.10.1993 n. 423 stabilisce che, ove la Commissione non si pronunci entro 90 gg. dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai fini dell'art. 3 legge 104/1992, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la USL è assistito l'interessato. Tale accertamento ha effetto fino a quello definitivo. La Commissione dovrà comunque effettuare l'accertamento entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

(<sup>2</sup>) A norma dell'articolo 3, comma 3, legge 104/1992, l'handicap riveste situazione di gravità, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relaz. Anche la situazione di gravità va documentata.